ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 20 MARZO 1981 [1]

Metallurgiki Halyps SA
contro Commissione delle Comunità europee

«Regime di quote di produzione per l'acciaio, produttori ellenici»

Causa 41/81 R

Nel procedimento 41/81 R,

METALLURGIKI HALYPS SA, Atene, con gli avvocati A. Elvinger, del foro di Lussemburgo, e A. Lykourezos, del foro di Atene, e con domicilio eletto presso gli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich, Lussemburgo,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. M. Van Ackere, assistito dal sig. F. Benyon, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

In fatto

I — Gli antefatti

1. Con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA (GU n. L 291, pag. 1), la Commissione, considerando che la Comunità si trova di fronte a un periodo di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, instaurava, per le imprese dell'industria siderurgica e fino alla data del 30 giugno 1981, una disciplina di quote di produzione di acciaio. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, essa applicava tale disciplina alle imprese siderurgiche greche.

2. L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU 1979, n. L 291, pag. 17) stabilisce all'art. 2 che «dal momento dell'adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L'art. 9, n. 1, precisa che «l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto».

3. La parte quarta dell'atto di adesione riguarda le misure transitorie. Pur contenendo varie disposizioni speciali relative al settore siderurgico, in particolare negli artt. 32-34, questa parte non stabilisce alcuna misura transitoria per quanto riguarda l'art. 58 del Trattato CECA.

4. L'atto finale degli atti relativi all'adesione prevede una procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni. Secondo questa procedura, ogni proposta o comunicazione della Commissione che possa condurre a decisioni del Consiglio viene resa nota alla Repubblica ellenica dopo la trasmissione al Consiglio. Indi, hanno luogo consultazioni, se la Repubblica ellenica ne fa domanda.

5. Secondo l'art. 2 della decisione generale 2794/80, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati definiti nello stesso art. 2 e, in modo più particolareggiato, nell'allegato 1 della decisione.

6. L'art. 4 della decisione generale stabilisce, ai nn. 1 e 2, le norme generali per il calcolo delle produzioni di riferimento trimestrali sia per i prodotti laminati sia per l'acciaio grezzo, nei seguenti termini:

«1. Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 - giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento.

2. Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento».

7. I nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4 descrivono ipotesi particolari in cui le produzioni di riferimento e, di conseguenza, le quote vengono aumentate. Secondo l'art. 4, n. 3, la Commissione deve aumentare, rispettando determinati criteri, le produzioni di riferimento delle imprese che, durante il periodo luglio 1977 - giugno 1980, abbiano avuto un tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione inferiore di 10 o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979. L'art. 4, n. 4, dispone che se, in seguito a un programma di investimenti debitamente dichiarato in merito al quale la Commissione non abbia espresso parere negativo, l'impresa rende operativo un nuovo impianto successivamente al 1° luglio 1980, la Commissione procede a un adeguamento della produzione di riferimento di detta impresa, alle condizioni specificate nello stesso n. 4.

8. Secondo l'art. 14 della decisione, qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla decisione 2794/80 e dai relativi provvedimenti d'attuazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, tale impresa può rivolgersi alla Commissione, la quale esamina tempestivamente il caso, alla luce degli obiettivi della decisione. Se necessario la Commissione modificherà le disposizioni della decisione.

9. Il tasso di riduzione rispetto alle produzioni di riferimento per i gruppi di prodotti laminati è fissato, a norma dell'art. 5, n. 1, della decisione generale 2794/80, modificato dall'art. 1 della decisione della Commissione 23 dicembre 1980, n. 3381/80/CECA (GU 1980, n. L 355, pag. 37) nel seguente modo:

Prodotti laminati		
Gruppo I	Coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati	27,73 %
Gruppo II	Lamiere quarto e larghi piatti	22,76 %
Gruppo III	Profilati pesanti (palancole, travi ad ali larghe, altre travi e altri profilati, materiale ferroviario)	19,59 %
Gruppo IV	Profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili)	27,64 %

Il tasso di riduzione per l'acciaio grezzo corrisponde alla media dei tassi di riduzione dei quattro gruppi di prodotti laminati, ponderata in funzione della produzione di riferimento di ciascuno dei gruppi stessi (art. 5, n. 2).

10. Con decisione individuale 3 febbraio 1981, la Commissione ha fissato le quote di produzione per la richiedente, per il periodo 1° gennaio 1981 - 31 marzo 1981, nel seguente modo:

Prodotti laminati	Riferimento				Riduzione	Quota 1° trimestre 1981
	Gennaio 1980	Febbraio 1980	Marzo 1980	Totale		
	t	t	t	t	%	t
Categoria I	—	—	—	—	—	—
Categoria II	—	—	—	—	—	—
Categoria III	—	—	—	—	—	—
Categoria IV	22 707	23 465	18 946	65 118	27,64	47 119
Totale I-IV	22 707	23 465	18 946	65 118	27,64	47 119
Acciaio grezzo	12 464	18 869	29 342	60 675	27,64	43 904

La Commissione basava la sua decisione sull'atto di adesione, e in particolare sull'art. 2, nonché sull'art. 3 della decisione 2794/80, modificata dalla decisione 3381/80. Essa specificava che la richiedente, se avesse ritenuto di poter beneficiare degli adeguamenti previsti dall'art. 4, n. 4, avrebbe potuto presentare formale domanda al riguardo.

II — La fase scritta del procedimento

1. Con atto registrato in cancelleria il 20 febbraio 1981, la richiedente ha proposto alla Corte un ricorso inteso all'annullamento della decisione individuale 3 febbraio 1981, facendo valere, da un lato, l'inapplicabilità della decisione generale 2794/80 alle imprese siderurgiche della Repubblica ellenica e, dall'altro, l'illegittimità della decisione stessa tanto per insufficienza di motivazione quanto per violazione degli artt. 58, 74 e 14 del Trattato CECA.

2. Il 20 febbraio 1981, la richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA e dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte, una domanda di provvedimenti urgenti per la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata in via principale.

3. Nelle osservazioni da essa presentate sulla domanda di provvedimenti urgenti, la Commissione chiede che la Corte voglia:

1. respingere la domanda della richiedente intesa alla sospensione dell'esecuzione della decisione individuale;

2. riservare la decisione sulle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sul carattere urgente e provvisorio della richiesta sospensione

Secondo la *richiedente*, è impossibile decidere in merito al suo ricorso d'annullamento entro la fine del primo trimestre 1981. Essa rischia, perciò, di subire un grave pregiudizio al quale non ha potuto prepararsi. Negli anni precedenti, essa non ha infatti beneficiato della protezione comunitaria, ma ha invece subito

la concorrenza comunitaria e quella delle imprese dei paesi terzi. Inoltre, le disposizioni di ponderazione e di equità contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 4 della decisione generale sono accompagnate da condizioni che si ricollegano ai provvedimenti comunitari anteriori, di guisa che essa ne è necessariamente esclusa. La richiedente osserva inoltre che, tenuto conto della modesta percentuale corrispondente alla produzione delle imprese greche e del fatto che queste imprese non sono state soggette alle quote per l'ultimo trimestre 1980, il grave danno derivante da un'applicazione della decisione generale che venga successivamente ritenuta illegittima è sproporzionato rispetto alle conseguenze appena percettibili che deriverebbero dalla disapplicazione della decisione generale nei confronti della Repubblica ellenica.

La *Commissione* sottolinea che l'argomento secondo cui la sentenza con la quale la Corte statuirà nel merito potrà intervenire soltanto dopo la scadenza del periodo per il quale la decisione individuale fissa le quote non basta a provare l'urgenza; altrimenti, qualsiasi domanda di sospensione relativa a siffatte dicisioni dovrebbe essere accolta a questo titolo. Ciò che la richiedente dovrebbe dimostrare è il fatto ch'essa subirebbe un danno grave se non venissero adottati i provvedimenti richiesti. Questa dimostrazione manca del tutto, in quanto la richiedente afferma semplicemente che l'applicazione della decisione generale *rischia* di procurarle un grave danno. La sospensione dovrebbe invece essere *necessaria* per evitare un danno grave e irreparabile. La circostanza, poi, che la richiedente non sia stata preparata all'istituzione delle quote di produzione non implica necessariamente la conseguenza che tali provvedimenti le procurino un danno grave. Quanto agli adeguamenti della produzione di riferimento contemplati dai nn. 3 e 4 dell'art. 4 della decisione generale, la Commissione osserva che la richiedente non è esclusa dall'applicazione dell'art. 4, n. 4. Altre imprese greche, che si trovavano in situazione analoga, hanno ottenuto siffatti adattamenti. Inoltre, la Commissione non vede come la disapplicazione, nel caso delle imprese greche, delle disposizioni dell'art. 4, n. 3, destinate ad evitare un'iniquità che può verificarsi unicamente a danno di talune delle imprese che hanno partecipato ai programmi volontari di consegna cui non hanno preso parte le imprese greche, potrebbe procurare alla richiedente un danno grave ed irreparabile.

Quanto all'argomento della richiedente secondo cui la produzione greca corrisponde a una modesta percentuale del mercato comunitario, la Commissione replica che tale produzione è maggiore di quella della Danimarca e ha superato di quasi quindici volte quella dell'Irlanda nel 1979. Per di più, la decisione generale ha previsto all'art. 1, n. 2, lett. a), un'esenzione per le piccole imprese che non superano determinati limiti massimi, ma la produzione della richiedente supera di gran lunga detti limiti.

La Commissione sostiene infine che la sospensione dell'esecuzione della decisione individuale pregiudicherebbe per forza di cose qualsiasi ulteriore pronunzia nel merito che riconoscesse la validità della decisione impugnata. In pratica, la decisione individuale non sarebbe così semplicemente sospesa, bensì annullata.

B — Sull'applicabilità della decisione generale e sulla procedura d'informazione

La *richiedente* considera che la decisione generale non costituisce un atto compiuto dalle istituzioni comunitarie ampliate in seguito all'entrata della Grecia, in quanto è anteriore al 1° gennaio 1981. A suo avviso, né l'art. 2, né l'art. 146 dell'atto di adesione forniscono la base giuridica per l'applicazione della decisione generale 2794/80/CECA alle imprese siderurgiche elleniche.

La *Commissione* sostiene invece che, secondo l'art. 2 dell'atto di adesione, il «patrimonio comunitario», cioè i trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità, si estende alla Grecia dal momento della sua adesione, cioè dal 1° gennaio 1981. È vero che l'art. 2 precisa che gli atti delle Comunità si applicano in tale Stato alle condizioni previste dall'atto relativo alle condizioni di adesione, ma gli adattamenti e le deroghe previste non riguardano i provvedimenti adottati in forza dell'art. 58 del Trattato CECA. Quanto agli adattamenti degli atti delle istituzioni, essi sono previsti soltanto nella misura necessaria per far concordare tali atti con le disposizioni dell'atto di adesione. Si tratta, se del caso, di adattamenti di natura tecnica, che non vengono in considerazione nella fattispecie. È quindi incontestabile che gli atti emanati fra il 28 maggio 1979 e il 1° gennaio 1981 si applicano alla Grecia.

La Commissione osserva inoltre che la procedura d'informazione è stata rispettata nella fattispecie. La comunicazione della Commissione al Consiglio in data 6 ottobre 1980, fatta allo scopo di ottenere il parere conforme richiesto dall'art. 58, n. 1, del Trattato CECA, è stata infatti trasmessa, il 9 ottobre 1980, alla Repubblica ellenica, la quale, tuttavia, non ha chiesto che avesse luogo la prevista consultazione. La decisione non doveva, quindi, menzionare una consultazione che non era stata richiesta.

C — Sulla motivazione della decisione generale

Esaminando il preambolo e la parte dispositiva della decisione generale, la *richiedente* constata che tale decisione è inapplicabile nei confronti delle imprese gréche in ragione del suo contenuto, del suo scopo e delle sue modalità. Fra l'altro, i dati richiamati nella motivazione, così come i regimi speciali previsti dall'art. 4, nn. 3 e 4, sono esclusivamente rappresentativi della situazione della Comunità senza la Grecia.

La *Commissione* replica che la motivazione degli atti generali non può tener conto della situazione particolare di ciascuna impresa siderurgica, nell'ambito di ciascuno Stato membro, vecchio o nuovo. Degli interessi dell'industria siderurgica ellenica si è tenuto conto nelle misure transitorie dell'atto relativo alle condizioni di adesione, ma tale atto non ammette deroghe per quanto riguarda l'eventuale applicazione dell'art. 58 del Trattato CECA.

D — Sull'asserita violazione dell'art. 58, n. 1, e dell'art. 74 del Trattato

La *richiedente* fa carico, in sostanza, alla Commissione d'aver instaurato un sistema di quote senza avere contemporaneamente attuato il procedimento di cui all'art. 74 del Trattato, il quale prevede la possibilità di adottare provvedimenti di

politica commerciale destinati ad ovviare a pratiche di dumping. Questa omissione priva di qualsiasi effettivo significato la fissazione delle quote e la rende illegittima.

La *Commissione*, dopo aver ricordato ch'essa ha concluso e negoziato accordi con paesi terzi esportatori di prodotti siderurgici, sottolinea che la valutazione relativa all'applicazione simultanea o no degli artt. 58 e 74 costituisce una difficile scelta politica, che rientra nel suo potere discrezionale.

E — Sull'asserita violazione dell'art. 58, n. 2, del Trattato

La *richiedente* sostiene che la decisione generale non ha rispettato i criteri di equità contemplati dall'art. 58, n. 2, del Trattato CECA. Secondo questa norma, la Commissione stabilisce le quote «equamente, tenuto conto dei principi definiti agli artt. 2, 3 e 4» dello stesso Trattato. Ora, se l'art. 4, n. 3, della decisione generale è inapplicabile alle imprese che, non facendo parte della Comunità, non hanno potuto partecipare ai programmi di riduzione volontaria della produzione e se il n. 4 dello stesso articolo è inapplicabile alle imprese i cui programmi d'investimento non hanno potuto, per la stessa ragione, costituire oggetto di un parere della Commissione, detta decisione generale stabilisce una discriminazione fra questa categoria d'imprese e le altre.

La *Commissione* ricorda che le imprese elleniche possono fruire, ed hanno effettivamente fruito, degli adeguamenti contemplati dagli artt. 4, n. 4, e 14 della decisione generale. Non si può quindi parlare di discriminazione.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti, debitamente convocate, sono state sentite nell'udienza del 19 marzo 1981.

In diritto

1 Secondo l'art. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte può, se reputa che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Essa può inoltre ordinare ogni altro provvedimento provvisorio necessario.

2 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori sono subordinati all' esistenza di motivi d'urgenza e di ragioni che giustifichino, prima facie, l'adozione di siffatti provvedimenti.

3 Con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA (GU n. L 291, pag. 1) è stata stabilita una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica. A norma dell'art. 2, n. 1, di tale decisione, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per quattro gruppi di prodotti laminati.

4 Secondo l'art. 3, la Commissione fissa tali quote per ciascuna impresa «in base alle produzioni di riferimento di tale impresa di cui all'art. 4, mediante applicazione alle suddette produzioni di riferimento dei tassi di riduzione di cui all'art. 5».

5 La Commissione ha applicato la decisione generale alle imprese elleniche con effetto dal 1° gennaio 1981. Con decisione individuale 3 febbraio 1981, essa ha fissato le quote per la richiedente, per il primo trimestre 1981, nel seguente modo:

Quota 1° trimestre 1981 — in tonnellate	
Prodotti laminati	
Categoria IV	47 119
Totale I-IV	47 119
Acciaio grezzo	43 904

6 Con atto registrato in cancelleria il 20 febbraio 1981, la richiedente ha proposto, in forza dell'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso inteso, in sostanza, all'annullamento della decisione individuale 3 febbraio 1981. Il ricorso si fonda in sostanza sull'affermazione che la decisione generale sulla quale è basata la decisione individuale impugnata è, da un lato, inapplicabile alle imprese siderurgiche della Repubblica ellenica e, dall'altro, illegittima per insufficienza di motivazione e violazione degli artt. 14, 58 e 74 del Trattato CECA.

7 Il 20 febbraio 1981, la stessa impresa ha proposto, in forza dell'art. 39 del Trattato CECA e dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte, una domanda di provvedimenti urgenti intesa alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

8 La richiedente fa valere, fra l'altro, il fatto ch'essa è un'impresa nuova la cui attività è cominciata soltanto nel 1977. Benché la sua produzione sia rapidamente aumentata, passando in particolare, per quanto riguarda i laminati del gruppo IV, da 39 223 tonnellate nel 1977 a 120 535 tonnellate nel 1978, 182 752 tonnellate nel 1979 e 238 297 tonnellate nel 1980, si dovrebbe tener conto del fatto che si tratta di un aumento a partire da una produzione estremamente modesta. Essa aggiunge che sul volume della produzione del 1980 hanno inciso sfavorevolmente le conseguenze di un terremoto e di uno sciopero nel settore elettrico.

9 La richiedente ne trae la conclusione che l'applicazione del sistema delle quote, qual è instaurato dalla decisione generale, si risolve, per quanto la riguarda, in risultati iniqui e tali da alterare la sua posizione concorrenziale. Dato che si riferiscono non già a un periodo di attività normale, bensì a un periodo di avviamento di un'impresa nuova, i dati relativi alle produzioni di riferimento che sono state fissate nel suo caso vengono ad impedire un aumento della produzione, che è naturale per un'impresa agli inizi dell'attività. La ricorrente è quindi posta in situazione nettamente più sfavorevole di quella della media dei suoi concorrenti.

10 La richiedente fa valere inoltre che le quote fissate nei suoi confronti mettono in pericolo gl'impegni da essa assunti per quanto riguarda la vendita dei suoi prodotti per l'esportazione. Essa lamenta, infine, perdite notevoli per i primi due mesi del 1981, perdite ch'essa attribuisce all'applicazione del regime di quote.

11 Benché la richiedente abbia omesso di sfruttare le possibilità di adeguamento delle quote offertele in particolare dagli artt. 4, n. 4, e 14 della decisione generale, la Commissione ha dichiarato, nel corso della fase orale del procedimento, ch'essa è disposta ad esaminare la questione del se la richiedente possa fruire di un siffatto adeguamento, a condizione che le vengano forniti i necessari elementi di valutazione.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1° **La Commissione procederà d'urgenza all'esame delle possibilità di adeguamento delle quote assegnate alla richiedente per il primo trimestre 1981, nell'ambito dell'art. 14 o di qualsiasi altra disposizione della decisione generale 2794/80 e della relativa decisione di integrazione e modifica 3381/80.**

2° **La richiedente fornirà a tal fine alla Commissione tutte le informazioni utili.**

3° **La Commissione comunicherà al Presidente della Corte, entro il 15 aprile 1981, il risultato del suddetto esame.**

4° **Per il resto, la domanda di provvedimenti urgenti è respinta.**

5° **È riservata la decisione sulle spese.**

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 marzo 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars